



NOTA 10 LUGLIO 2009, N. 7115

Ampliamento ambito di applicazione sistema di regolazione del lavoro occasionale accessorio - Nuove attività, prestatori e committenti - Modifiche all'art. 70 del D.L.gs. n. 276/2003 apportate dalla Legge n. 33/2009 di conversione del D.L. n. 5/2009.

Si trasmette, in allegato, per doverosa conoscenza, la circolare dell'INPS n. 88 del 9 luglio 2009, (all. 1), con cui il citato Istituto ha esteso l'operatività del sistema di regolazione dei buoni lavoro (c.d. voucher) alle nuove categorie di attività, prestatori e committenti introdotte per effetto delle modifiche all'art. 70 del Decreto legislativo n. 276 del 2003 apportate dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 di conversione del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009 in merito all'ambito di applicazione del lavoro occasione di tipo accessorio.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle Strutture in indirizzo sulle più rilevanti innovazioni normative previste in tema di lavoro occasione accessorio:

- gli studenti con meno di 25 anni di età, iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso università od istituti di ogni ordine e grado, possono prestare lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza ed in qualsiasi settore produttivo;
- anche le casalinghe possono svolgere prestazioni di natura occasionale nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale che, in precedenza, potevano essere svolte da pensionati e studenti;
- i percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno del reddito (da individuare nei percettori di prestazioni di integrazione salariale, quali i cassintegrati e nei percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione), in via sperimentale per l'anno 2009, possono eseguire prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo e nell'ambito di un limite massimo di compensi di Euro 3000 per anno solare;
- anche per le manifestazioni fieristiche è possibile ricorrere ai buoni di lavoro accessorio;
- i committenti pubblici possono utilizzare il lavoro occasionale accessorio nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
- per i dipendenti pubblici la possibilità di svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza secondo quanto prevede l'art. 53 del Decreto legislativo n. 165/2001 che, peraltro, esclude determinate categorie.

Restano invariate le istruzioni in merito agli adempimenti nei confronti dell'INAIL.